

Decreto Sostegni bis: proroga in vista per il credito di imposta per canoni di locazione

di [Danilo Sciuto](#)

Publicato il 25 Maggio 2021

Proseguendo nell'analisi del decreto Sostegni-bis, in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esaminiamo alcune delle misure in corso di introduzione, in primis ci soffermeremo sul credito di imposta per canoni di locazione.

Immobili ad uso abitativo e affitto d'azienda: ulteriore proroga dei canoni di locazione

Slitta al 31 luglio 2021 il credito per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. [NdR: Il testo del decreto sostegni bis si può scaricare da qui: [Testo integrale D.L. 25/5/2021 n. 73 – decreto sostegni-bis](#)]

Inoltre, esso spetta anche ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (*rectius*, secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto), nonché agli enti non commerciali.



Il diritto al credito d'imposta vale per i canoni (di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda) versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.

Tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Le altre novità:

Riduzione della TARI

Prevista la possibilità di ridurre la **Tari** a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

Proroga della sospensione dei termini di versamento delle cartelle e degli accertamenti



Prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei **termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito**.

Non è stata invece purtroppo cambiata la norma, nella parte in cui di fatto stabilisce che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (ossia entro il 31 luglio 2021).

Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli **artigiani e commercianti**, con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

Estensione del Bonus vacanze

Il **bonus vacanze** è esteso alle spese relative ad agenzie di viaggi e tour operator.

Credito di imposta per sanificazione ambienti

Introdotta un credito d'imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 **per la sanificazione degli ambienti** (nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale) **e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute** dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi (a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali) per Covid-19 (purchè conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea).

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, il quale è soggetto esercenti attività d'impresa, arti e professioni, oppure ente non commerciale, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Procedure concorsuali: mancata riscossione crediti

Viene modificato l'[art. 26 del D.P.R. 633/72](#), prevedendo che in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le **variazioni in diminuzione** fin dall'apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa.

Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Nessuna imposizione per plusvalenze da cessioni di partecipazione in start-up e Pmi innovative

Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla **cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative** (di cui all'art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) e **Pmi innovative** (di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni.

A tal fine non rileva la qualifica di partecipazione qualificata o non qualificata.

NdR: Ti suggeriamo la lettura del precedente...[Decreto Sostegni bis: le nuove misure per imprese e professionisti](#)

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Detassazione canoni di locazione non riscossi: da aggiornare le istruzioni ai Modelli Redditi e 730](#)

[Decreto Sostegni-bis: il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo vale anche per gli enti non profit](#)

[Modello Redditi 2021: novità immobili abitativi locati ad inquilini morosi](#)

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 25 maggio 2021